

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	45	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	45	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 (1451)	46	
PRESIDENTE	46, 48	
ANTONIOZZI, <i>Relatore</i>	46, 47	
FLAMIGNI	46, 47	
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	48	
TRIVA	47	
ZAMBERLETTI	47	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli occhi « don Carlo Gnocchi » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1358)	49	
PRESIDENTE	49, 50	
MARIOTTI	50	
TRIVA	49	
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
		Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per le spese di culto al clero (917)
		51
		PRESIDENTE
		51
		TURNATURI, <i>Relatore</i>
		51
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		52
		La seduta comincia alle 9,40.
		BOLDRIN, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Sostituzioni.
		Comunico che i deputati Ciaffi, Mariotti, Olivi e Sboarina sostituiscono rispettivamente, deputati Fontana, Lauricella, Drago e D'Arezzo.
		Inversione dell'ordine del giorno.
		PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1451.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 (1451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 ».

L'onorevole Antoniozzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIOZZI, Relatore. Il disegno di legge all'esame della Commissione rappresenta la ripetizione di un analogo provvedimento già approvato dal Parlamento per l'anno 1971, che a sua volta rappresentava uno stralcio di un più ampio provvedimento legislativo a favore dell'editoria giornalistica, che non poté essere approvato per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Abbiamo notizia che il Governo ha allo studio, sulla base di quel testo, una nuova iniziativa di carattere generale che potrà soddisfare le numerose esigenze del settore.

Il disegno di legge in esame prevede un contributo straordinario di 6 miliardi di lire a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. La ragione che è alla base di questo provvedimento è quella del mancato accoglimento dell'integrale richiesta di aumento del prezzo dei giornali, richiesta che fu accolta solo parzialmente allorché fu avanzata da tutti i giornali quotidiani: si è fatto allora ricorso a questo strumento, che poteva compensare il mancato aumento di prezzo.

Il disegno di legge ricalca — ripeto — il provvedimento già approvato per l'anno precedente.

Da più parti politiche si chiede di integrare questo testo con un emendamento che inserisca le maggiori agenzie quotidiane di stampa, aventi un'ampia presenza sul territorio nazionale e quindi un'importante funzione che può essere raccordata con quella dei giornali quotidiani. In realtà si tratta di piccolissima cosa, che viene erogata a favore delle grandi agenzie; comunque è stato espresso questo desiderio, che mi sembra giusto. Come relatore, propongo di integrare in tal senso l'articolo 1, stabilendo che i benefici previsti del disegno di legge siano estesi alle agenzie giornalistiche collegate con i giornali quotidiani a mezzo telescriventi.

Ritengo inoltre opportuno che, al terzo comma, sia fatto riferimento all'anno 1972.

È inutile dire che il provvedimento è sollecitato dai giornali quotidiani di tutto l'arco politico, in quanto contribuisce a sollevare il settore dalla critica situazione in cui si trova. Inoltre la Federazione italiana degli editori dei giornali è unanimemente consenziente, anche per quanto concerne le modificazioni da me proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FLAMIGNI. Onorevole Presidente, noi siamo d'accordo per l'approvazione del testo originario, non modificato con le integrazioni che ci sono state presentate questa mattina dal relatore.

Nel 1971, quando disculemmo di questo provvedimento, sottolineammo l'esigenza di un provvedimento organico che affrontasse tutta la materia; giungemmo poi alla conclusione che era necessario, per il momento, un provvedimento stralcio che fu concordato nel testo che abbiamo questa mattina al nostro esame. Concordammo per questo testo perché l'esigenza di arrivare ad un provvedimento organico e generale non poteva essere dimenticata: del resto, il Consiglio dei ministri sta elaborando un nuovo disegno di legge, e qualsiasi modifica ed integrazione deve essere perciò rinviata al momento in cui andremo ad esaminare una normativa di carattere generale.

Per il momento ci dobbiamo limitare a questo testo; il provvedimento riguarda soltanto i giornali quotidiani, e così deve essere in quanto gli editori di questi giornali debbono fare in modo che il prezzo dei quotidiani non aumenti. Non dimentichiamo, infatti, che il prezzo dei giornali quotidiani è un prezzo politico; pertanto, onde fare in modo che questo prezzo non subisca degli aumenti, si rende necessario questo provvedimento in favore delle imprese editoriali.

Estendere questa provvidenza anche nei confronti dei fogli di agenzia non mi sembra giusto.

ANTONIOZZI, Relatore. Ma si tratta di piccola cosa.

FLAMIGNI. Si fa presto a dire che si tratta di una piccola cosa; anche questa, comunque, viene sottratta agli editori dei quotidiani.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

ANTONIOZZI, *Relatore*. Debbo dire che all'inizio ero dello stesso parere dell'onorevole Flamigni, ma poi, conoscendo esattamente i termini quantitativi, ho cambiato parere, anche perché gli editori di sono dichiarati d'accordo, in quanto si tratta veramente di una goccia d'acqua.

FLAMIGNI. A me risulta, da contatti avuti, che non tutti gli editori sono d'accordo per accogliere questa richiesta. In definitiva, le agenzie forniscono un servizio alle imprese editoriali e queste pagano regolarmente questo servizio.

ANTONIOZZI, *Relatore*. Ma se questo servizio potrà essere fornito usufruendo di forniture di carta sulle quali si saranno fatte delle agevolazioni costerà certamente meno.

FLAMIGNI. Ma tutti questi benefici che dovrebbero andare alle agenzie debbono essere sottratti agli editori dei quotidiani! Per esempio, l'« Ansa » stabilisce le sue tariffe in rapporto al consumo di carta dei singoli editori; inoltre, esiste un rapporto ben preciso tra l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e le singole imprese editoriali. Questo rapporto esiste, in quanto l'Ente deve fornire un certo quantitativo di carta alle singole imprese per assicurarne la funzionalità; esso, invece, non esiste tra lo stesso Ente e le singole agenzie che forniscono un servizio. Se accettassimo questo principio, allora potremo trovarci, per esempio, anche con una richiesta da parte delle Ferrovie dello Stato, che, come sappiamo, effettuano il trasporto dei giornali, oppure da parte dei tipografi che li stampano. Nessuno di loro pensa di chiedere un contributo di questo genere.

Naturalmente solo le grandi agenzie beneficerebbero di questo contributo e si determinerebbe quindi un rapporto inverso a quelle che sono le reali esigenze; infatti sono proprio le piccole agenzie quelle che avrebbero bisogno di essere aiutate. Non vedo quindi l'opportunità di fare questa discriminazione a favore della grande agenzia, che ha una sua ossatura, che è collegata attraverso telescriventi. Sappiamo che cosa significa il servizio di agenzia: vi è l'« Aga » che è interessata a che i giornali pubblicino certe cose, e noi non faremmo che avvantaggiarla e vi è l'« Ansa », che è una cooperativa di tutti gli editori.

Non vedo la ragione per la quale dovremmo spostare il contributo dato ai giornali ad

un altro ente. La cosa è poco chiara. Riteniamo che sarebbe meglio soprassedere alla presentazione dell'emendamento ed approvare il testo così com'è stato presentato. Affronteremo il problema delle piccole agenzie nel momento in cui discuteremo il provvedimento globale: altrimenti ci diranno che abbiamo fatto un provvedimento per aiutare la tale o la tal'altra agenzia.

TRIVA. Vorrei fare un'altra considerazione, oltre a quelle esposte dall'onorevole Flamigni. Siamo in presenza di un provvedimento-ponte, così com'è chiaramente indicato e illustrato nella nota che precede il disegno di legge. Il Governo ci informa che il provvedimento di carattere generale sarà al più presto sottoposto all'esame del Parlamento: quindi si tratta di corrispondere alla stampa quotidiana un contributo, in attesa del provvedimento di carattere generale. Poiché conosciamo la tempestività con cui il Governo presenta un provvedimento che lo interessa, come può essere questo, non mi sembra che dobbiamo intervenire nel meccanismo ed anticipare un giudizio di merito sul provvedimento definitivo, tenuto conto che si tratta di un intervento di pochissima importanza. Mi sembra che ciò sarebbe veramente assurdo, trattandosi di un disegno di legge che copre per un anno le esigenze dell'editoria quotidiana, ed inoltre senza assumere parametri di riferimento che abbiano un minimo di oggettività.

ZAMBERLETTI. Mi rendo conto che questo provvedimento non consente — come rilevava il relatore — un contributo coordinato, come quello che hanno chiesto le agenzie, e che, d'altra parte, si pone il principio che, proprio con riferimento alla sistemazione generale del problema della stampa, le agenzie di stampa non siano escluse da un provvedimento che non fa perno sul meccanismo della cellulosa. Tuttavia è necessario che in una legge-ponte come questa non si trascuri il problema delle agenzie, in quanto non si deve stralciare in partenza il discorso delle agenzie come strumento di ausilio della stampa quotidiana.

Per quanto riguarda la scelta delle agenzie collegate per telescrivente, abbiamo pensato ad un certo numero di "collegate" per andare incontro all'esigenza di aiutare anche le piccole agenzie, purché abbiano una "collegata" per telescrivente: vogliamo cioè che la agenzia arrivi almeno ai quotidiani. Ecco il

motivo di questo principio discriminante tra le agenzie che hanno un collegamento con la stampa quotidiana e le altre agenzie che non hanno alcuna finalità di contributo alla stampa quotidiana.

Per questo motivo mi permetto di insistere per salvare il principio che nel discorso globale non vengano trascurate le agenzie di stampa, in quanto indispensabili per il funzionamento della stampa quotidiana.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Rilengo che possa essere accolto lo emendamento, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole. Sostanzialmente lo strumento attraverso cui si interviene rappresenta un contributo sull'acquisto della carta: non si tratta di introdurre modifiche nel sistema di intervento, né di dare un riconoscimento alle agenzie di stampa che prestino un servizio simile a quello dei quotidiani, senza essere loro di ausilio. La modesta diminuzione di contributo ai quotidiani torna in definitiva a vantaggio dei quotidiani stessi, in quanto diminuisce il peso delle prestazioni delle agenzie di stampa.

D'altra parte il disegno di legge riguarda solo il periodo di un anno e tutta la tematica sarà affrontata successivamente in modo concreto. Quindi ritengo che possa essere accolto l'emendamento preannunciato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1972 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani.

La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1971 dalle imprese editoriali per la stampa di giornali quotidiani, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.

Gli onorevoli Zamberletti, Serrentino e Turnaturi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1972 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonché delle agenzie di stampa nazionali collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani, una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.

La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1972 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere di lire 6.000 milioni derivante dall'attuazione di quanto disposto nel precedente articolo per l'anno finanziario 1972 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l'occorrente variazione di bilancio.

L'onorevole Antoniozzi, relatore, in base al parere espresso dalla Commissione bilancio propone il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« All'onere di lire 6 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

ART. 2.

All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l'occorrente variazione di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli occhi « don Carlo Gnocchi », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente iniziammo la discussione di questo provvedimento.

TRIVA. Desidero esprimere le nostre serie perplessità sulla formulazione del testo del disegno di legge, così come si configura

all'articolo 1. Ci rendiamo conto che il discorso non ha una grandissima rilevanza quantitativa e che non viene stravolto con questo articolo l'ordine istituzionale delle competenze, però è assolutamente chiaro che in una situazione come quella attuale tutte le gocce concorrono a determinare una linea di tendenza, che poi purtroppo si radicalizza nei provvedimenti di carattere generale di grande rilevanza. L'ultima testimonianza in ordine di tempo è rappresentata dal decreto delegato ex articolo 8 della legge n. 865 del 1971, che reca norme tali in ordine ai poteri delle regioni che pare inducano la Corte dei conti a non registrare il decreto stesso, così come noi avevamo di massima paventato e denunciato nello stesso tempo. L'articolo 1 del disegno di legge modifica il precedente articolo 1, e non ce n'era affatto bisogno, se la finalità da raggiungere è solo quella di aumentare le possibilità di azione dell'Istituto « don Gnocchi » dell'Unione italiana ciechi.

Mi sembra che vi siano due tipi di pericolo in cui la Commissione deve evitare di incorrere. Il primo è rappresentato dall'attenersi in modo chiuso ad una difesa formalistica del principio regionale. Il secondo pericolo è che la Commissione si divida tra coloro che sono attenti e sensibili al problema dei ciechi e coloro che sono aridi e indifferenti, tanto da pregiudicare le possibilità di azione e di intervento dell'Associazione nei confronti di una categoria tanto sfortunata. Noi sosteniamo che il testo, così com'è formulato, è in contrasto con leggi recenti della Repubblica italiana. I compiti di profilassi e di prevenzione della cecità sono già oggi, e da tempo, attribuiti ai comuni con le leggi di assistenza sanitaria scolastica, e riteniamo che funzioni e compiti debbano essere trasferiti alle regioni. Questo deve avvenire oggi e non quando sarà emanata la futura ed eventuale legge di riforma sanitaria. Tali compiti non sono previsti dall'articolo 1 della legge n. 358, che limita a dieci milioni il contributo al Centro « don Gnocchi ».

Sono diverse le giustificazioni che sono alla base dell'aumento del contributo da 10 a 200 milioni. Noi affermiamo di essere favorevoli all'erogazione di un contributo di 200 milioni, perché conosciamo l'Istituto « don Gnocchi » e le sue esigenze, ma siamo contrari alla formulazione del testo.

Queste considerazioni, che riteniamo ovvie, dovrebbero trovare il consenso di tutta la Commissione, in modo da approvare il provvedimento e rinviarlo al Senato, e risolvere così in una giornata la questione, nel-

l'interesse della categoria che è chiamata in causa e che sta a cuore a tutti noi. Perché ciò avvenga, non occorre la sollecitazione di alcuna parte politica, e ne abbiamo dato testimonianza in numerose altre occasioni. In questo modo non incideremmo su un quadro istituzionale che riceve colpi quotidianamente, si da determinare un modo di concepire l'attività legislativa del Parlamento della VI legislatura che occorre modificare. Le regioni esistono non per una sola parte politica, ma per tutti. Non possiamo legiferare in spregio di un quadro istituzionale che abbiamo voluto in grande maggioranza (nella realtà nazionale) e che oggi deve valere per tutti.

Ecco la ragione che ci porta a sottolineare la vera portata delle nostre osservazioni, che non chiamano in causa i ciechi o la loro associazione, ma il modo di fare le leggi, cioè un principio che non diviene diverso a seconda che investa una sola categoria o la generalità del paese, a seconda che si tratti di 200 milioni o di 200 miliardi.

Insisteremo quindi per l'approvazione di un nostro emendamento, sostitutivo dell'articolo 1 con il seguente:

« Al Centro nazionale per i donatori degli occhi " don Carlo Gnocchi " dell'Unione italiana ciechi è riconosciuto e attribuito il compito di favorire e promuovere l'offerta e l'utilizzazione delle cornee e di bulbi oculari per fini terapeutici.

A detto Centro è attribuito inoltre il compito di collaborare con il Ministero della sanità, con le regioni per quanto di loro competenza e con gli enti interessati per lo sviluppo della profilassi della cecità e del recupero visivo ».

MARIOTTI. Onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto precisare che se si dovesse dissertare sulla priorità spettante a coloro che hanno voluto le regioni, la discussione si ridurrebbe a ben poca cosa. Infatti, il nostro partito — e nessuno lo può negare — ha dato un contributo notevole alla costituzione di questi nuovi organismi, e nessuno, quindi, ci potrà eventualmente accusare di voler approvare una legge che possa limitare le competenze delle regioni.

Detto ciò, vorrei precisare alcuni punti che riguardano il Centro « don Carlo Gnocchi ». L'obiezione che è stata sollevata circa il fatto che, attribuendo a questo centro i poteri previsti dal disegno di legge, si possa in qualche modo venire a ledere quelle che sono le competenze delle regioni in questo

settore, mi sembra del tutto priva di fondamento.

Questo Centro, che rappresenta una categoria verso la quale noi siamo tutti estremamente sensibili, da anni ormai attende di avere una maggiore dimensione onde poter far fronte a quelli che sono i suoi compiti istituzionali, e cioè il potenziamento della profilassi e la prevenzione della cecità. Ora, rinviare questo provvedimento al Senato, sia pure per motivi degni di rispetto in quanto è giusto rispettare tutte le idee, mi sembra inopportuno: questo disegno di legge deve essere approvato così com'è.

È assurdo pensare che il Centro « don Carlo Gnocchi », con la sua organizzazione e con questo finanziamento, possa essere considerato un concorrente nei confronti delle regioni, che hanno una copertura finanziaria di ben altre dimensioni.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che potrà essere di grande aiuto per questa categoria. Inoltre, non dimentichiamo di considerare che le regioni, essendo ancora in fase di organizzazione e nella pienezza delle loro funzioni, solo collaborando con l'Unione italiana ciechi potranno svolgere un'attività di prevenzione e di profilassi per la cecità. Quindi, il Centro « don Carlo Gnocchi » non costituirà mai un concorrente per le regioni; semmai queste, in assenza di una organizzazione adeguata, potranno delegare questo Centro a svolgere quelle determinate funzioni che abbiamo ricordato.

Propongo, pertanto, che il provvedimento venga approvato nel testo che ci è stato inviato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, è sostituito dal seguente:

« A detto Centro è attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero della sanità e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecità, nonché con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che ab-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

hiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi ».

Gli onorevoli Triva e Lodi Adriana hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Al Centro nazionale per i donatori degli occhi " don Carlo Gnocchi " dell'Unione italiana ciechi è riconosciuto e attribuito il compito di favorire e promuovere l'offerta e l'utilizzazione delle cornee e di bulbi oculari per fini terapeutici.

A detto Centro è attribuito inoltre il compito di collaborare con il Ministero della sanità, con le regioni per quanto di loro competenza e con gli enti interessati per lo sviluppo della profilassi della cecità e del recupero visivo ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo originario.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Per il funzionamento del Centro indicato all'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, e per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente, il contributo annuo fissato dall'articolo 2 della legge predetta è elevato a lire 200 milioni, a decorrere dall'anno 1972.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere annuo di lire 190 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per le spese di culto al clero (917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per le spese di culto al clero ».

L'onorevole Turnaturi ha facoltà di svolgere la relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riacciandomi a quanto detto nella mia relazione in sede referente, nella seduta del 29 novembre 1972, vorrei dar lettura di alcuni emendamenti che, ritengo, dovrebbero essere preliminarmente sottoposti alla Commissione bilancio.

All'articolo 24: *Sostituire le parole* « dal 1° gennaio 1967 » *con le altre* « dal 1° gennaio 1972 », *le parole* « lire 2.691.816 » *con le parole* « lire 3.700.000 » *e le parole* « lire 2.850.158 » *con le parole* « lire 4.000.000 ».

All'articolo 28: *Sostituire le parole* « lire 950.051 a decorrere sempre dal 1° gennaio 1967 » *con le altre* « lire 1.400.000 a decorrere dal 1° gennaio 1972 ».

PRESIDENTE. Faccio presente che anche l'onorevole Tozzi Condivi ha presentato i seguenti emendamenti: All'articolo 1: *Sostituire le parole* « di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967 » *con le parole* « di lire 730.000 annue dal 1° gennaio 1972 ».

All'articolo 18: *Sostituire le parole* « di annue lire 316.684 dal 1° gennaio 1967 » *con le parole* « di lire 415.000 annue dal 1° gennaio 1972 ».

All'articolo 20: *Sostituire il primo comma con il seguente* « Ai canonici ed ai beneficiari minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° gennaio 1972 al limite: di annue lire 825.000 per i canonici investiti delle prime due dignità; di annue lire 730.000 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere; di annue lire 620.000 per i canonici semplici; di annue lire 415.000 per i beneficiari minori comunque denominati ».

All'articolo 24: *Sostituire il primo comma con il seguente* « Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

fino a portarne la congrua dal 1° gennaio 1972 al limite di annue lire 3.500.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 3.710.000 ».

All'articolo 28: *Sostituire il primo comma con il seguente* « Ai titolari delle parrocchie della città di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue lire 730.000 dal 1° gennaio 1972 gravante il bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue lire 1.130.000 a decorrere sempre dal 1° gennaio 1972 ».

Aggiungere il seguente articolo: « Dal 1° gennaio 1972 i limiti di congrua, così come sopra fissati, e gli altri emolumenti di cui al testo unico 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche, varieranno in conformità del costo della vita in applicazione delle disposizioni esistenti in argomento per i dipendenti dello Stato ».

Ritengo che tutti questi emendamenti possano essere direttamente inviati per il parere alla Commissione bilancio. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 » (1451):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso la parte alla votazione:

Antonozzi, Artali, Boldrin Anselmo, Bubbico, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Ciaffi, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Fioret, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Lo Bello, Maggioni, Mariani, Olivi, Polì, Sboarina, Serrentino, Tantalo, Tripodi Girolamo, Triva, Turnaturi, Zamberletti, Zolla.

Disegno di legge: Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli occhi « don Carlo Gnocchi » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1358):

Presenti e votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 11 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Artali, Boldrin Anselmo, Bubbico, Bucalossi, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Ciaffi, Fioret, Lo Bello, Maggioni, Mariani, Mariotti, Olivi, Polì, Sboarina, Serrentino, Tantalo, Turnaturi, Zamberletti, Zolla.

Si sono astenuti:

De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo, Triva.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO